



# COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 23-01-2017

### Oggetto:

**IMPOSTA COMUNALE IUC - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017  
IMU E TASI.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **20:30**, in TORRI DI QUARTESOLO, nella sala delle adunanze;

Alla **Prima** convocazione, sessione , seduta , si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

<b>Ferretto Ernesto</b>	P	<b>Casarotto Federico</b>	P
<b>Carampin Silvia</b>	P	<b>Gonzato Davide</b>	P
<b>Ghiotto Gian Luigi</b>	P	<b>Fabbiani Mauro</b>	P
<b>Faltracco Silvia</b>	P	<b>Schiavo Maurizio</b>	P
<b>Gobbi Giacomo</b>	P	<b>Pasinato Angela</b>	P
<b>Stimamiglio Andrea</b>	P	<b>Zausa Stefano</b>	P
<b>Fabris Francesco</b>	A	<b>Lanaro Antonio</b>	P
<b>Poli Federica</b>	P	<b>Miglioranza Rino</b>	P
<b>Pavan Pietro</b>	P		

P=presente A=assente

Assume la presidenza il Signor Ferretto Ernesto in qualità di Sindaco Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale De Vita Dott. Mario.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/07/2014, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2014 dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI);

**Richiamata** altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2015, con la quale si confermavano le medesime aliquote anche per l'anno 2015;

**Rilevato** che, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016, si confermavano le medesime aliquote anche per l'anno 2016 e si prendeva altresì atto delle novità introdotte dalla L. n. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in tema di IMU e TASI, in particolare l'esenzione della TASI sulle abitazioni principali ad esclusione di quelle di categoria A1/A8/A9, l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, l'abbattimento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni stabilite dalla norma, la riduzione d'imposta del 25% per gli immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 L. 431/1998);

**Visto** l'art. 1 comma 42 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale stabilisce che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015"*;

**Ritenuto** di confermare, per l'anno 2017, le aliquote in vigore per l'anno 2016, di cui all'allegata tabella (**Allegato 1**), fermo restando le modifiche apportate dalla norma;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale:

- a) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) il loro effetto decorre dal primo giorno di gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato;
- c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal Responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Udita** la breve relazione dell'assessore Carampin e la successiva discussione, per il cui testo integrale si rinvia alla trascrizione riportata nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Lanaro, Fabbiani, Miglioranza) e astenuti n. 3 (Zausa, Schiavo, Pasinato) resi in forma palese,

### DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) Di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote di cui all'allegata tabella (**Allegato 1**) relative all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata nel rispetto degli equilibri di bilancio
- 4) Di precisare che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Lanaro, Fabbiani, Zausa, Schiavo, Pasinato) e contrari n. 1 (Miglioranza) espressi in forma palese in successiva apposita votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000.



---

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.



Il Responsabile del Servizio  
*PLECHERO MARCO*

---

**SETTORE RAGIONERIA**

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio  
*PLECHERO MARCO*



IL PRESIDENTE  
Ferretto Ernesto  
*Ferretto Ernesto*

IL SEGRETARIO  
De Vita Dott. Mario  
*De Vita Dott. Mario*

---

**Certificato di Pubblicazione**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li 31/01/2017



IL SEGRETARIO  
DE VITA DOTT. MARIO  
*De Vita Dott. Mario*

---

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal 31/01/2017

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

CERT. PUBBL. N. 130

**DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

**ESECUTIVITA'**

Esecutiva dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Vita Dott. Mario

TIPOLOGIA	ALIQUOTE IMU 2017
Abitazione principale e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011 e le assimilazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale IUC) – Escluse tipologie A1/A8/A9	Esenti
Abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011)	0,468%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) <b>senza contratto registrato</b>	0,760%
<p>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) <b>con contratto registrato</b>.</p> <p>La Legge 208/2015 ha stabilito che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, <b>la base imponibile è ridotta del 50%</b> a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'immobile dato in comodato non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9;</li> <li>✓ Il contratto sia registrato;</li> <li>✓ Il beneficiario del comodato utilizzi l'immobile come abitazione principale, rispettando il requisito della residenza per sé e per il proprio nucleo familiare;</li> <li>✓ Il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;</li> <li>✓ Il proprietario dell'immobile non possieda altri immobili in Italia, ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A1-A8-A9. A tal proposito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Risoluzione 1/DF del 17/02/2016, ha precisato che la disposizione di agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito "si colloca nell'ambito delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione".</li> </ul> <p>La riduzione della base imponibile è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo.</p>	<p>0,760%</p> <p>Riduzione del 50% della base imponibile</p>
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	Esenti
Terreni agricoli <b>condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli</b>	Esenti
Altri terreni agricoli, <b>non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli</b>	0,95%
Altri immobili	0,95%
Aree edificabili	0,95%

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE CC  
 N. 5 del 23/01/2017  
 di N. 1 oggi

*[Firma]*



TIPOLOGIA	ALIQUOTE TASI 2017
Abitazione principale e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011 e le assimilazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale IUC) – Escluse tipologie A1/A8/A9	Esenti
Abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011)	0,132%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli)	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	0,05%
Terreni agricoli <b>condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli</b>	Esenti
Altri terreni agricoli, <b>non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli</b>	Esenti
Altri immobili	0,00%
Aree edificabili	0,00%